

consolidato e senza pregiudizio delle altre opere comprese in questa legge ».

Non essendo presente l'onorevole De Viti de Marco s'intende che egli rinuncia al suo articolo sostitutivo.

Metto quindi a partito l'articolo 10 con l'aggiunta di cui ho data lettura.

(È approvato).

Art. 11.

Qualora siano presi accordi, ai termini del precedente articolo 5° per accelerare la esecuzione delle opere mediante l'anticipazione dei fondi necessari da parte di una provincia o di un comune, il Governo del Re potrà con decreto reale imporre e riscuotere a favore della provincia o del comune una tassa supplementare a quella di ancoraggio sulle navi che approderanno nel porto per il quale sarà fatta l'anticipazione.

La misura della tassa supplementare per ogni tonnellata di stazza sarà stabilita, caso per caso, fino a raggiungere il saldo della spesa, che verrà a gravare sulla provincia o sul comune, sia per gli interessi semplici del debito che dovesse contrarre per procurarsi i fondi da anticipare, sia per le tasse relative.

(È approvato).

Art. 12.

Sulla somma di lire 11,000,000 autorizzata per le opere del porto di Napoli, di cui al n. 11 dell'annessa tabella, potranno essere imputate fino alla concorrenza di lire 1,000,000 le spese necessarie per la esecuzione dei lavori di ampliamento del fabbricato della stazione marittima nel porto di Napoli e pel pagamento della maggiore spesa occorsa sulle somme già stanziare per la costruzione del detto fabbricato.

Siffatta spesa di lire 1,000,000, che è posta a carico esclusivo dello Stato, sarà ripartita fra le varie amministrazioni interessate all'opera con regio decreto promosso dal ministro dei lavori pubblici di concerto con gli altri ministri competenti.

Le quote di rimborso saranno reintegrate sul bilancio dei lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 13.

Le economie che si verificassero per qualsiasi titolo nella esecuzione di una delle opere indicate nell'annessa tabella, potranno essere erogate a beneficio di altra opera

compresa nello stesso numero della tabella, od essere portate in aumento del fondo per le maggiori spese impreviste.

A questo articolo l'onorevole De Viti de Marco ha presentato il seguente emendamento :

« Dopo le parole: *annessa tabella, aggiungere: dal numero 1 al 24* ».

Non essendo presente l'onorevole De Viti de Marco, si intende che vi abbia rinunciato.

Pongo a partito questo articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

Per opere di difesa delle spiagge si intendono :

- a) i pennelli d'imbonimento ;
- b) le dighe di protezione ;
- c) ogni altra opera che abbia lo scopo di arrestare il processo di corrosione.

Alla esecuzione delle dette opere si provvede soltanto su domanda del comune interessato, ed a cura dello Stato, quando si tratti di difendere gli abitati dalle corrosioni prodotte dal mare. La spesa relativa è posta per tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico del comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, con facoltà al comune stesso di ripartire il rimborso della propria quota allo Stato in venti annualità senza interesse, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui le opere saranno ultimate.

Col provvedimento che stabilisce il detto rimborso potrà, a domanda del comune, essergli consentito di rivalersi, non oltre il terzo della quota posta a suo carico, verso i privati direttamente beneficiati dalle opere eseguite.

La manutenzione delle opere suindicate è obbligatoria e posta ad esclusivo carico del comune in cui trovasi la spiaggia in corrosione, sotto la sorveglianza del competente Ufficio del Genio civile.

A questo articolo l'onorevole Nuvoloni ed altri deputati propongono il seguente emendamento :

*Al secondo comma, dopo le parole: e per un quarto a carico del comune, aggiungere: e della provincia in cui trovasi la spiaggia* ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Nuvoloni per svolgere questo emendamento.

NUVOLONI. L'articolo 14 porta provvedimenti eccezionali a favore degli abitati corrosi dal mare.